

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2037</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, LUCCHESI, PIREDDA, RAVAGLIOLI, CIMMINO, ABBATE**

Norme in materia di concessioni demaniali marittime

*Presentata il 17 dicembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia economica applicata alle attività produttive gestite imprenditorialmente sul litorale italiano (il quale conta, come è noto, più di 8000 chilometri di costa), ci mostra una evoluzione — più che secolare — dell'uso pubblico del mare e dei lidi per finalità turistiche, passato attraverso continue migliorie ed innovazioni, fino ai moderni stabilimenti balneari, i quali spesso costituiscono una rete integrata con la cosiddetta portualità turistica minore (approdi turistici e punti di ormeggio).

Le attività turistiche imprenditoriali che si svolgono sul litorale hanno assunto da tempo un ruolo strategico nel processo di qualificazione e di diversificazione dell'offerta turistica nazionale.

Tale assunzione di ruolo è dovuta essenzialmente alla professionalità degli

operatori turistici ed al notevole impiego di propri capitali di rischio per l'apprestamento, il rinnovo e la riqualificazione delle strutture.

Tuttavia, la situazione odierna da un lato vede ancora inattuato l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, col quale alle regioni sono state delegate le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione prevista delle aree abbia finalità turistiche e ricreative; d'altro canto, l'incertezza nella quale gli operatori del settore svolgono la propria attività è aggravata dal continuo cambiamento del regime di determinazione della misura dei canoni di concessione demaniale marittima.

In attesa che lo Stato provveda a dare piena attuazione all'articolo 59 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, questa proposta di legge si propone di rimettere ordine, secondo criteri di chiarezza giuridica, amministrativa e perequativa, in una materia per la quale è necessario avviare un processo normativo che raggiunga alcuni obiettivi minimi:

*a)* introdurre il principio della salvaguardia del buon diritto del concessionario a carico del quale il provvedimento di revoca della concessione dovrebbe scattare solo ad opera di precise norme di legge ed in casi accertati di grave violazione — da parte dello stesso concessionario — delle norme che regolano il settore;

*b)* adeguare il codice della navigazione alle nuove esigenze del turismo balneare e nautico;

*c)* attuare la delega alle regioni prevista dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

*d)* riconoscere all'operatore balneare e turistico-nautico la qualifica di operatore turistico ed alle relative imprese la qualifica di imprese turistiche;

*e)* prevedere il passaggio da un regime concessorio ad uno autorizzatorio, in base al quale le autorizzazioni-licenze dovrebbero essere rilasciate dai comuni, i quali — a loro volta — dovrebbero emanare specifiche disposizioni regolamentari;

*f)* introdurre il subingresso così come avviene per qualsiasi altra iniziativa commerciale;

*g)* adeguare in modo equilibrato la misura e la durata dei canoni di concessione demaniale marittima ai reali costi sostenuti dalle imprese e ad un approccio che tenga conto delle strette interrelazioni che intervengono fra servizi balneari, turistico-nautici, turistico-ricettivi ed attività commerciali in senso stretto.

Pertanto, per poter avviare un processo di adeguamento normativo alle mutate esigenze dell'imprenditorialità balneare e turistico-nautica, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente proposta di legge confidando in una sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norma di principio).*

1. È qualificato « turistico » il demanio marittimo dove vengono esercitate attività turistiche ad uso pubblico, in regime di concessione, ed attività commerciali ad esse funzionalmente connesse.

2. Sono definite « concessioni demaniali turistiche » le concessioni relative a beni demaniali marittimi destinati agli usi di cui al comma 1.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Sono qualificate « imprese turistiche », ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le seguenti categorie di imprese:

a) imprese di gestione di stabilimenti balneari;

b) imprese di gestione di approdi turistici e punti di ormeggio;

c) imprese di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) imprese di gestione di strutture e di esercizio di attività ricreative, sportive e di servizi turistici sul demanio turistico;

e) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio sul demanio turistico.

2. Alle imprese di cui al comma 1, nonché alle imprese di gestione di esercizi commerciali in genere, ubicate sul demanio turistico, possono essere attribuiti in concessione beni di detto demanio per l'esercizio delle relative attività imprenditoriali.

3. La concessione di cui al comma 2 ha, di norma, una durata massima di quindici anni. Relativamente a specifiche categorie di progetti può essere rilasciata per una durata maggiore.

4. Ai commi secondo e terzo dell'articolo 37 ed ai commi primo e secondo dell'articolo 42 del codice della navigazione, nonché agli articoli 8 e 9 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la parola: « quadriennio » è sostituita dalla seguente: « decennio ».

5. Alla scadenza della concessione, il titolare ha diritto al rinnovo della stessa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione.

#### ART. 3.

*(Soggetti legittimati).*

1. La concessione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata a persone fisiche o a società, di persone o di capitali, ovvero a consorzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Il numero massimo di concessioni che possono essere rilasciate a chi ne ha titolo è stabilito dalla commissione per le concessioni demaniali turistiche, costituita ai sensi dell'articolo 5.

#### ART. 4.

*(Criteri per il rilascio della concessione).*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente circa i requisiti per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio turistico, i soggetti di cui all'articolo 3, al fine di ottenere il rilascio di dette concessioni, devono presentare un progetto che risponda alle seguenti condizioni:

a) fattibilità sotto il profilo economico e tecnico;

b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

c) osservanza dei piani urbanistici di spiaggia, di cui all'articolo 11, e dei piani commerciali eventualmente predisposti dalle autorità competenti.

ART. 5.

*(Organi competenti al rilascio delle concessioni).*

1. Il secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro della marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a dieci, ma non a quindici anni, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore a dieci anni sono di competenza del capo del compartimento marittimo ».

2. È costituita presso ogni capitaneria di porto la commissione per le concessioni demaniali turistiche. Della commissione fanno parte il capo del compartimento, o un ufficiale di porto da lui delegato, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale, uno dalla azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio, e due rappresentanti locali nominati dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, maggiormente rappresentative delle categorie delle imprese che possono essere titolari di concessioni demaniali turistiche. I rappresentanti nominati dal consiglio provinciale, quelli nominati dal consiglio comunale e quelli nominati dall'APT intervengono per la trattazione degli atti concernenti il territorio di rispettiva competenza.

3. La commissione per le concessioni demaniali turistiche svolge attività istruttoria ai fini del rilascio, della conferma e della revoca delle concessioni demaniali

turistiche e formula pareri obbligatori non vincolanti sulle domande di concessione e sui relativi progetti di attuazione. Relativamente all'area territoriale di competenza, in mancanza di istruzioni dell'amministrazione centrale, la commissione può preventivamente stabilire ulteriori criteri, modalità e condizioni per il rilascio delle concessioni demaniali turistiche.

4. In caso di concorrenza di più domande di concessione sulla stessa area demaniale, la commissione per le concessioni demaniali turistiche può indire una pubblica gara o procedere per licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione.

5. Qualora l'autorità competente al rilascio della concessione non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere di cui al comma 3, deve motivare la propria decisione di rilascio o diniego della concessione.

6. La commissione per le concessioni demaniali turistiche può proporre la revoca della concessione e compiere atti di verifica sul corretto utilizzo, da parte del concessionario, del bene ricevuto in concessione, con facoltà di avvalersi degli organi di polizia amministrativa, proponendo le sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. La commissione per le concessioni demaniali turistiche predispone altresì una graduatoria di tutti i soggetti esclusi dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiornandola entro il 31 marzo di ogni anno. Tale graduatoria è compilata sulla base di specifici criteri previsti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12.

#### ART. 6.

*(Revoca della concessione.*

*Effetti della revoca).*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del codice della navigazione, per la revoca della concessione

l'autorità che l'ha rilasciata deve richiedere il parere non vincolante della commissione per le concessioni demaniali turistiche motivando, qualora esso sia contrario, il provvedimento di revoca eventualmente adottato.

2. La concessione si intende comunque revocata ove l'amministrazione accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui alla presente legge; vengono fatte salve le facoltà di cui all'articolo 42 del codice della navigazione.

3. In caso di revoca della concessione, l'utilizzo del bene demaniale può essere attribuito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, al soggetto collocato al primo posto della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 7.

#### ART. 7.

*(Limiti al subingresso).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 46 del codice della navigazione, i titolari di concessioni demaniali turistiche non possono alienare l'azienda attraverso la quale esercitano l'attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della presente legge nei primi tre anni dalla data di rilascio della concessione e negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della stessa, nel caso di concessioni con durata fino a dieci anni, e negli ultimi tre anni, nel caso di concessioni di durata superiore a dieci anni.

2. Resta in facoltà del titolare della concessione, salvo quanto previsto dal comma 1, di far subentrare altri nel godimento della concessione stessa, ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione. Non è consentito il subingresso nella concessione per cessione in locazione dell'azienda.

3. In caso di comprovata necessità, verificata dalla commissione per le concessioni demaniali turistiche, l'autorità concedente può rilasciare autorizzazione al subingresso anche in deroga alle limitazioni di cui al comma 1.

## ART. 8.

*(Canone).*

1. La misura del canone di concessione demaniale turistica è rideterminata a livello nazionale a partire da un minimo di lire 1000 a metro quadrato, ed è annualmente adeguata, in misura pari al tasso programmato di inflazione, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Qualora la concessione comprenda opere acquisite dallo Stato, il titolare della concessione può detrarre dal canone le somme impiegate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il decreto di cui al comma 1 è emanato nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

*(Servizi pubblici).*

1. La responsabilità e l'organizzazione dei servizi di salvataggio, di pulizia della spiaggia, degli approdi turistici e dei punti di ormeggio sono attribuite al comune competente per territorio.

2. La responsabilità e l'organizzazione del relativo servizio sanitario spettano alla unità sanitaria locale competente per territorio.

## ART. 10.

*(Modifica del termine per la comunicazione dei prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione).*

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, è sostituito dal seguente:

« 6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle



regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 15 marzo di ogni anno, con validità dal 1° maggio dello stesso anno, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione ».

ART. 11.

*(Norme transitorie).*

1. I comuni costieri predispongono ed approvano i piani urbanistici di spiaggia ed i relativi piani commerciali e per la portualità turistica entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino allo spirare del termine di cui al comma 1 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessioni in corso.

3. Entro tre anni dalla data di pubblicazione dei piani di cui al comma 1, i titolari di concessioni dovranno conformarsi alle norme previste dalla presente legge, a pena di decadenza dalla concessione.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, hanno diritto, a domanda, di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988.

ART. 12.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo adotta, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 13.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.